



Comune di Lillianes
Commune de Lillianes

REGOLAMENTO COMUNALE DI
POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 46 del 27.11.2025.

I N D I C E

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Responsabilità
- Art. 3 Atti a disposizione del pubblico
- Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento

TITOLO II NORME DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I NORME PRELIMINARI

- Art. 5 Ammissione nella struttura cimiteriale

CAPO II FERETRO

- Art. 6 Caratteristiche del feretro
- Art. 7 Chiusura del feretro

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art. 8 Inumazioni
- Art. 9 Tumulazioni
- Art. 10 Criteri di assegnazione dei loculi
- Art. 11 Criteri di assegnazione delle cellette ossario
- Art. 12 Tumulazione provvisoria
- Art. 13 Lapidi funerarie
- Art. 14 Ornamenti funebri

CAPO IV ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

- Art. 15 Esumazioni ordinarie
- Art. 16 Esumazioni straordinarie
- Art. 17 Estumulazioni ordinarie
- Art. 18 Estumulazioni straordinarie
- Art. 19 Oggetti da recuperare
- Art. 20 Ossario comune
- Art. 21 Disposizioni in materia di rifiuti provenienti da esumazione o estumulazione

CAPO V SEPOLTURE PRIVATE

- Art. 22 Tombe di famiglia
- Art. 23 Assegnazione delle tombe di famiglia all'atto dell'approvazione del presente regolamento

CAPO VI CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

- Art. 24 Cremazione
- Art. 25 Autorizzazione alla cremazione, alla conservazione ed alla dispersione delle ceneri
- Art. 26 Urna cineraria
- Art. 27 Volontà sulla destinazione delle ceneri
- Art. 28 Conservazione delle ceneri
- Art. 29 Dispersione delle ceneri
- Art. 30 Cinerario comune

CAPO VII CONCESSIONI

- Art. 31 Provvedimento di concessione
- Art. 32 Estinzione di concessione cimiteriale
- Art. 33 Manutenzione delle sepolture

CAPO VIII DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 34 Trasporti funebri
- Art. 35 Deposito d'osservazione ed obitorio
- Art. 36 Vigilanza sulle operazioni cimiteriali
- Art. 37 Accesso nel cimitero delle imprese incaricate dell'esecuzione di lavori riguardanti le tombe
- Art. 38 Norme di comportamento

CAPO IX AREE DI RISPETTO CIMITERIALI

- Art. 39 Deroga delle distanze

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 40 Sanzioni
- Art. 41 Efficacia delle disposizioni del presente regolamento
- Art. 42 Informazione ai cittadini
- Art. 43 Entrata in vigore

GLOSSARIO

ALLEGATO A Planimetria del cimitero

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, n. 1265, al D.P.R. 10.09.1990, n. 285, alla Legge 30.03.2001, n. 130 ed alla Legge Regionale 23.12.2004, n. 37, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare, in ambito comunale, i servizi di polizia mortuaria, le norme di comportamento all'interno dei cimiteri e dei locali annessi e la concessione di aree destinate a sepoltura privata.

Articolo 2 Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causa danno a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

Articolo 3 Atti a disposizione del pubblico

1. Sono tenuti negli uffici comunali di polizia mortuaria del Comune:
 - copia del presente regolamento;
 - ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta utile.
2. Presso il cimitero è tenuto in modo ben visibile al pubblico copia del presente regolamento.

Articolo 4 Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal seguente regolamento.
2. Sono gratuiti i seguenti servizi:
 - a) la visita necroscopica.
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri.
 - c) la deposizione delle ossa in ossario comune e delle ceneri in cinerario comune.

- d) la fornitura del feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone, Enti o Istituzioni che se ne facciano carico.
 - e) L'esumazione ordinaria.
 - f) L'estumulazione ordinaria.
3. Sono a pagamento, secondo un tariffario determinato dalla Giunta comunale e che deve essere reso pubblico nei modi e nei termini di legge, i seguenti servizi:
- a) L'inumazione in campo comune.
 - b) l'esumazione straordinaria.
 - c) La tumulazione in loculi o cellette ossario.
 - d) L'estumulazione straordinaria.
 - e) le autorizzazioni per lavori di manutenzione, modifiche, riparazione cappelle e monumenti esistenti.
4. I servizi di inumazione e esumazione nelle e dalle tombe private di famiglia sono effettuati a cura e spese dei concessionari, i quali possono richiedere al Comune il reperimento della ditta esecutrice.

TITOLO II NORME DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I NORME PRELIMINARI

Articolo 5 Ammissione nella struttura cimiteriale

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, i cadaveri, i resti mortali e le ceneri di persone:
 - a) decedute nel territorio del Comune di Lillianes;
 - b) ovunque decedute, ma aventi nel Comune stesso, al momento del decesso, la residenza;
 - c) nate morte ed i prodotti del concepimento di cui all'articolo 7 del D.P.R. 285/1990;
 - d) ovunque decedute, non residenti nel Comune al momento del decesso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero.
2. L'ufficiale dello stato civile, compatibilmente con la disponibilità di accoglimento del cimitero, autorizza il ricevimento e la sepoltura di cadaveri, resti mortali e ceneri di persone:
 - a) non residenti nel Comune e decedute fuori di esso in case di riposo o altri istituti dove per legge erano residenti, ma aventi antecedentemente la residenza nel Comune;
 - b) non residenti nel Comune al momento del decesso e decedute fuori di esso, ma che siano nate nel Comune;
 - c) non residenti nel Comune e decedute fuori di esso, legate in vita da un vincolo di matrimonio o di convivenza o da un legame di parentela entro il I° con persone decedute e sepolte nel cimitero comunale;

3. L'ufficiale dello stato civile, in via eccezionale e per giustificati motivi, può autorizzare il ricevimento e la sepoltura di cadaveri, resti mortali e ceneri di persone in deroga ai commi precedenti.

CAPO II FERETRO

Articolo 6 Caratteristiche del feretro

1. Le caratteristiche tecniche del feretro devono rispettare le indicazioni riportate dagli articoli 74 e 75 del D.P.R. 285/1990.
2. Ogni volta che il feretro debba essere inumato nel cimitero di questo Comune e sia d'obbligo la doppia cassa, il cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa metallica contenente quella di legno oppure di materiale biodegradabile (barriera) di cui ai DD.MM. 12/1997 e 97/2002.
3. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del defunto e le date di nascita e di morte.
4. Per il cadavere di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Articolo 7 Chiusura del feretro

1. La chiusura del feretro è fatta, sia nel caso di cadaveri trasportati all'interno del territorio comunale sia per i cadaveri destinati fuori Comune, dal personale incaricato o convenzionato, sotto la vigilanza del dirigente del servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.
2. Il personale addetto alla chiusura dei feretri è assoggettato alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 8 Inumazioni

1. Il cimitero ha campi destinati, a rotazione, alle inumazioni ordinarie della durata di anni quindici. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine d'impiego sono stabiliti dal vigente regolamento di polizia mortuaria.
In particolare:
 - a) Le aree del cimitero destinate alle sepolture comuni sono divise in quattro riquadri uguali in superficie, identificati come Campo A, Campo B, Campo C e Campo D.
 - b) L'utilizzazione delle fosse deve farsi da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
2. Le inumazioni ordinarie sono oggetto di concessione non rinnovabile.
3. A domanda dei familiari e sempre che vi sia spazio sufficiente, è consentita la possibilità di inumare una o più cassette contenenti resti mortali o ceneri in una fossa, solamente se già occupata da feretro. In ogni caso resta ferma la scadenza originaria della fossa.

Articolo 9 Tumulazioni

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie in apposite aree per conservarvi per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture a tumulazione in loculi e cellette ossario sono oggetto di concessione trentennale non rinnovabile.
3. Le sepolture a tumulazione possono essere anche costruite dai concessionari, in zone appositamente assegnate e in tal caso sono oggetto di concessione in base alle modalità di cui all'articolo 31 del presente regolamento.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 285/1990 e le eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui all'articolo 106 del citato D.P.R..
5. E' altresì concesso collocare cassette per resti mortali e urne cinerarie fino a completa capienza del sepolcro in tutte le tipologie di sepoltura a tumulazione, purché già occupate da feretro.

Articolo 10 Criteri di assegnazione dei loculi

1. I loculi vengono assegnati soltanto al momento del decesso, su richiesta scritta del familiare del defunto.
2. Non è ammessa la concessione di loculi per la tumulazione dei soli resti ossei o urne cinerarie, per le quali verranno concesse cellette ossario.

3. L'assegnazione avviene per ordine progressivo dei loculi disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
4. La concessione in uso dei loculi non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune.

Articolo 11

Criteri di assegnazione delle cellette ossario

1. Le cellette ossario vengono assegnate:
 - a) al momento del decesso, su richiesta scritta del familiare del defunto.
 - b) in caso di esumazione o estumulazione dei resti ossei, su richiesta scritta del familiare del defunto.
2. Tutte le cellette afferenti alla prima linea in alto del muro che le contiene, sono riservate al Comune il quale può disporre l'uso per particolari necessità
3. L'assegnazione delle cellette ossario, fatto salva la riserva di cui al comma 2 del presente articolo, avviene per ordine progressivo, dall'alto verso il basso senza soluzione di continuità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
4. La concessione in uso delle cellette ossario non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune.
5. La concessione avrà durata trentennale, ai sensi dell'articolo 9 comma 2.

Articolo 12

Tumulazione provvisoria

1. La tumulazione provvisoria di un cadavere è consentita a richiesta dei familiari del defunto, in via del tutto eccezionale e per una durata limitata.
2. L'ufficiale dello stato civile può autorizzare la tumulazione di feretri, in appositi loculi, individuati tra quelli disponibili, aventi le caratteristiche dell'articolo 76 del D.P.R. 285/1990, nei seguenti casi:
 - a) qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture private o loculi in concessione ove già esistono feretri, per le quali è necessario procedere all'estumulazione, al fine di effettuare una nuova tumulazione;
 - b) qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere;
 - c) qualora siano destinati ad inumazione ed a causa dell'innevamento, del congelamento del terreno o per altre cause non sia possibile procedere allo scavo;
 - d) qualora si verifichino situazioni imprevedibili ed eccezionali tali da giustificare una tumulazione provvisoria.

Articolo 13

Lapidi funerarie

1. Sulle sepolture il concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, la data di nascita e la data di morte della persona a cui il cadavere, i resti ossei, i resti mortali o le ceneri si riferiscono.
2. I nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile. Sono ammessi, in aggiunta al nome ed al fine di consentire l'individuazione del defunto da parte di persone conoscenti, anche eventuali soprannomi utilizzati in vita dal defunto .
3. Il loculo o la celletta ossario verrà consegnato al concessionario completo di lapide di marmo; le ulteriori spese per le applicazioni esterne e le scritte saranno a totale carico del richiedente.

Articolo 14

Ornamenti funebri

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti e ricordi, simboli, ecc. Essi debbono essere preventivamente autorizzati dal responsabile dell'Ufficio Tecnico, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio comunale.
2. Dovranno essere rimosse le opere eseguite in difformità a quanto autorizzato e che fossero state abusivamente introdotte nel cimitero.
3. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba e tutti gli oggetti che si estendano fuori dalle aree concesse o che siano divenuti indecorosi. Tali provvedimenti verranno adottati previa diffida, diretta ai concessionari, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.

CAPO IV

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Articolo 15

Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo almeno anni trenta.
2. L'Amministrazione comunale informa i cittadini delle suddette scadenze, nelle forme ritenute più opportune, al fine di permettere ai familiari di essere presenti all'atto dell'esumazione.
3. Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione potrà essere lasciato nella fossa di originaria inumazione. Il tempo di reinumazione previsto è di cinque anni. Qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione dei cadaveri, detto periodo si riduce a due anni. In conformità a quanto prescritto dalla circolare dell'allora Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998, è possibile, qualora il cadavere non sia completamente mineralizzato, procedere, con l'assenso degli aventi diritto, alla sua cremazione.

4. Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette ossario o in altri loculi ovvero per cremarle.

Articolo 16 Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie avvengono, qualora richieste, prima che siano trascorsi 15 anni dall'originaria inumazione.
2. Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune, per traslazione del cadavere ad altra sepoltura a sistema di tumulazione dello stesso cimitero di originaria inumazione, per traslazione in altro cimitero o per cremazione. Si possono effettuare in tutto l'arco dell'anno.
3. Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o su iniziativa dei familiari per motivazioni diverse da quelle contemplate nei commi precedenti o per traslare il cadavere in altro campo di inumazione.

Articolo 17 Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo della concessione. Per i cadaveri estumulati e non mineralizzati si procede alla cremazione, salvo diverse disposizioni dei familiari o degli aventi diritto.

Articolo 18 Estumulazioni straordinarie

1. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune, per traslazione del cadavere ad altra sepoltura nello stesso o in altro Comune o per cremazione. Si possono effettuare in tutti i mesi dell'anno.
2. Il tumulo rimasto vuoto rientra nella piena disponibilità del Comune, senza che abbia luogo alcuna restituzione di somme pagate.
3. Non sono consentite estumulazioni straordinarie per indagini private o su iniziativa dei familiari per motivazioni diverse da quelle contemplate nei commi precedenti.

Articolo 19

Oggetti da recuperare

1. Il Sindaco, individua tra i dipendenti dell'Ente il responsabile del servizio di custodia, incaricato degli adempimenti di cui al presente articolo.
2. E' possibile, previa richiesta al responsabile del servizio di custodia recuperare foto ed altri oggetti funebri, purché questi oggetti vengano rimossi dagli aventi diritto prima della data fissata per la rimozione della lapide.
3. All'atto delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie le opere ed i materiali non ritirati dagli aventi causa, entro il termine assegnato, passano in disponibilità del Comune.
4. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato a cura del responsabile del servizio di custodia.
5. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati da parte del responsabile del servizio di custodia, che provvederà a darne informazione agli aventi diritto ed a tenerli a disposizione per un periodo di 12 mesi.
6. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, gli eventuali oggetti preziosi potranno essere liberamente alienati dal Comune.
7. Durante le operazioni d'esumazione ed estumulazione nessuno può prelevare parte del cadavere, ad eccezione dei soggetti incaricati dall'Autorità Giudiziaria.

Articolo 20

Ossario comune

1. Nel cimitero è istituito un ossario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo delle ossa di cadaveri completamente mineralizzati, per i quali le famiglie non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. Le ossa eventualmente rinvenute fuori dal cimitero o provenienti da cimiteri soppressi vengono raccolte nell'ossario comune.

Articolo 21

Disposizioni in materia di rifiuti provenienti da esumazione o estumulazione

1. Sono rifiuti da esumazione ed estumulazione, ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lett. e) del D.P.R. 254/2003, i rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione.
2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta degli altri rifiuti urbani prodotti all'interno del cimitero e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni"; inoltre devono essere avviati al recupero o smaltiti ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. 254/2003.

CAPO V SEPOLTURE PRIVATE

Articolo 22 Tombe di famiglia

1. Il Comune concedere a titolo oneroso a privati o ad enti l'uso di aree per la costruzione a loro spese di cappelle e manufatti interrati ad uso di tombe di famiglia, purché vengano osservate le modalità previste dalle normative edilizie generali e le prescrizioni riportate nell'autorizzazione, nonché le prescrizioni tecniche poste dalla normativa vigente in materia. La durata della concessione non dovrà superare i 99 anni, salvo rinnovo.
2. La costruzione delle tombe di famiglia dovrà essere autorizzata dalla Giunta comunale.
3. Il diritto di uso delle sepolture private è riservato al concessionario ed ai suoi familiari ed affini.
4. E' consentita anche la tumulazione di persone non parenti, ma legate alla famiglia da particolari vincoli. Così pure è consentita la tumulazione di cadaveri di persone che abbiano acquisito in vita particolari benemerienze (ad esempio l'erede testamentario) nei confronti del concessionario.
5. Per le tombe di famiglia è stata destinata una zona di terra della larghezza di metri 2.60 per quasi tutto lo sviluppo dei muri di cinta, per un totale di 28 aree assegnabili distinte come da planimetria allegato A.

Articolo 23 Assegnazione delle tombe di famiglia all'atto dell'approvazione del presente regolamento

1. All'atto dell'entrata in vigore del seguente regolamento tutte le 28 aree destinate a sepoltura privata risultano già assegnate.
2. Le aree sono state date in cessione a coloro che, dopo averne fatto richiesta, in seguito a regolare pubblicazione d'avviso, sono risultati i migliori offerenti di un'asta pubblica. Presso gli uffici comunali è tenuto un registro con i nominativi di coloro i quali sono gli attuali concessionari.
3. La concessione delle nuove tombe di famiglia decorrerà dall'atto di assegnazione dell'area per una durata di 99 anni, salvo rinnovo, in conformità all'art. 22 comma 1 del presente regolamento.
4. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quando disposto nell'art. 98 (del DPR N. 285/1990)

CAPO VI CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

Articolo 24 Cremazione

1. La regolamentazione della cremazione e le disposizioni per le relative ceneri sono disciplinate rispettivamente dalla L. 30 marzo 2001, n. 130 e dalla L.R. 23 dicembre 2004, n. 37, alle quali si rimanda per tutto quanto non specificato nei successivi articoli.
2. Il Comune, non disponendo di un proprio impianto per la cremazione, si avvale dell'impianto crematorio funzionante presso il cimitero del Comune di Aosta, fatta salva la libertà di scelta dei familiari o degli aventi diritto.

Articolo 25 Autorizzazione alla cremazione, alla conservazione ed alla dispersione delle ceneri

1. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, ai sensi della L. 130/2001.
2. L'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, sulla base della volontà del defunto, autorizza, ai sensi dell'articolo 2 della L.R. 37/2004, la conservazione o la dispersione delle ceneri.
3. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del D.P.R. 285/1990.

Articolo 26 Urna cineraria

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere o dalla cremazione di resti mortali inconsunti o di resti ossei devono essere raccolte in apposita urna cineraria, sigillata e portante all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. L'urna cineraria deve essere di proporzioni tali da consentirne l'inserimento nella nicchia cineraria delle dimensioni di m. 0,30x0,30x0,50.

Articolo 27 Volontà sulla destinazione delle ceneri

1. Le ceneri derivanti da cremazione possono essere, oltre che tumulate o inumate in cimitero, conservate o disperse.
2. La conservazione o la dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di stato civile sulla base della volontà del defunto, che, ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 37/2004, può essere espressa nei seguenti modi:
 - a) disposizione testamentaria;

- b) dichiarazione autografa, resa ad associazioni riconosciute che abbiano fra i propri fini la cremazione dei cadaveri dei propri associati, dalla quale risulti l'indicazione della destinazione delle proprie ceneri.
- 3. In mancanza di indicazioni da parte del defunto, la volontà sulla destinazione è manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.
- 4. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
- 5. In caso di mancanza di indicazioni le ceneri sono conservate nel cinerario comune.
- 6. In caso conservazione o di dispersione delle ceneri al di fuori del cimitero, la consegna delle ceneri viene effettuata ai soggetti indicati dal defunto o ai soggetti autorizzati.
- 7. Il trasporto delle ceneri non è soggetto a misure sanitarie particolari.

Articolo 28 Conservazione delle ceneri

- 1. Le ceneri possono essere oggetto di affidamento personale con le modalità di cui all'articolo 7 della L.R. 37/2004. Esse saranno poste in un'urna sigillata che sarà affidata dall'Ufficiale di stato civile alla persona indicata dal defunto o ai soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 27 del presente regolamento.
- 2. L'Ufficiale di stato civile annota in un apposito registro le generalità del soggetto affidatario, che si impegna a conservare le ceneri nell'urna sigillata che gli viene consegnata, in luogo decoroso e al sicuro da ogni pericolo di profanazione e in modo che sia sempre possibile consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.
- 3. In caso di affidamento delle ceneri ai familiari, i dati anagrafici del defunto possono figurare su un'apposita targa collettiva all'interno del cimitero.

Articolo 29 Dispersione delle ceneri

- 1. La dispersione delle ceneri, ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 37/2004, è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) nel cinerario comune all'interno del cimitero;
 - b) in natura, purché ad una distanza di oltre 200 metri da qualunque insediamento abitativo;
 - c) nei laghi, fiumi e torrenti, nei tratti liberi da manufatti;
 - d) in aree private, purché all'aperto, ad una distanza di oltre 200 metri da qualunque insediamento abitativo e con il consenso del proprietario.
- 2. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata dal defunto. In mancanza di indicazioni da parte del defunto, la dispersione è eseguita dai soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 27 del presente regolamento, o dal rappresentante legale delle associazioni di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 27 del presente regolamento, o da persona delegata dai predetti soggetti, o da personale autorizzato dal Comune, che vi provvede limitatamente al cinerario comune.
- 3. E' vietato disperdere le ceneri nei centri abitati, così come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

4. La dispersione in aree private non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
5. L'Ufficiale di stato civile annota in un apposito registro le generalità del soggetto preposto alla dispersione, che si impegna a disperdere le ceneri secondo le norme di legge.
6. In caso di dispersione delle ceneri i dati anagrafici del defunto possono figurare su un'apposita targa collettiva all'interno del cimitero.

Articolo 30 Cinerario comune

1. Nel cimitero è previsto un cinerario comune per la conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione di coloro che abbiano espressamente scelto tale destinazione e di coloro per i quali i soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 27 del presente regolamento non abbiano provveduto diversamente.

CAPO VII CONCESSIONI

Articolo 31 Provvedimento di concessione

1. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione dell'area o del manufatto concessionato, le clausole e condizioni della medesima, nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di sepolture realizzabili o utilizzabili .
 - b) la durata;
 - c) i/il concessionari/o;
 - d) i criteri per la precisa individuazione dei beneficiari;
 - e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
2. Più soggetti possono richiedere congiuntamente al Comune la concessione di un'area o di un manufatto, indicando la divisione dei posti.

Articolo 32 Estinzione di concessione cimiteriale

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Articolo 33
Manutenzione delle sepolture

1. La manutenzione delle sepolture private è compito dei concessionari e le spese relative sono a loro carico.
2. Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 34
Trasporti funebri

1. I trasporti funebri sono effettuati a cura e spese della famiglia. Sono a carico del Comune, che può affidarli a terzi, i trasporti di salme e cadaveri di persone indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, o appartenenti a famiglie bisognose ed i trasporti di salme e cadaveri di cui non sia possibile accertare l'identità. E' inoltre gratuito ed effettuato a cura del Comune il trasporto di salme e cadaveri di persone accidentate, anche in luogo privato, o rinvenute sul territorio, dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del responsabile del servizio che deve essere consegnata all'Ufficiale dello stato civile. Tale autorizzazione assume particolare rilevanza per i trasporti con partenza in un Comune e arrivo in un altro Comune, per i quali il decreto di autorizzazione al trasporto del cadavere dovrà contenere l'indicazione dell'impresa che effettua il trasporto, il Comune di partenza e quello di arrivo.
3. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali e di ceneri deve essere autorizzato dal responsabile del servizio.
4. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri non si applicano al trasporto di ossa umane e di ceneri.
5. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, munita di dispositivo di chiusura, recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
6. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al precedente articolo 26.

Articolo 35

Deposito d'osservazione ed obitorio

1. Il Comune dispone di un locale all'interno del cimitero per ricevere e tenere in osservazione, per il prescritto periodo, le salme ed i cadaveri di persone nei casi di cui all'articolo 12 del D.P.R. 285/1990.
2. I locali di cui al comma 1 dovranno essere tenuti sempre puliti e disinfettati dopo ogni deposito.
3. L'ammissione nel deposito di osservazione è disposta dal Sindaco oppure dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma o di cadavere di persona accidentata o, infine, dall'autorità giudiziaria.
4. Il trasferimento di salme e di cadaveri al deposito di osservazione potrà comunque essere sempre disposto dall'autorità sanitaria in relazione ad esigenze di igiene pubblica.
5. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Articolo 36

Vigilanza sulle operazioni cimiteriali

1. Sono eseguite sotto la vigilanza del competente servizio dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta le seguenti operazioni cimiteriali:
 - a) esumazione straordinaria;
 - b) estumulazione straordinaria;
 - c) risanamento tombe;

Articolo 37

Accesso nel cimitero delle imprese incaricate dell'esecuzione di lavori riguardanti le tombe

1. Per la collocazione di lapidi o copritomba, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese dovranno dare comunicazione all'ufficio tecnico del Comune.
2. Nel periodo dal 28 ottobre al 4 novembre (Commemorazione dei defunti) e nei giorni festivi le imprese non potranno, all'interno del cimitero, eseguire lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o alla posa di monumenti.
3. Alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori, ascensori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune.
4. Eventuali danni a cose o persone, arrecati da privati o imprese durante i lavori, dovranno essere rifusi dagli stessi.
5. Le disposizioni per le imprese, contenute nel presente articolo, sono ugualmente valide anche per i soggetti privati.

Articolo 38
Norme di comportamento

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o contegno irriverente e in ogni modo in contrasto con l'austerità del luogo.
Sono in particolare vietati:
 - a) Fumare.
 - b) Tenere un comportamento chiassoso o irriverente.
 - c) Rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamenti.
 - d) Gettare fiori appassiti o rifiuti.
 - e) Danneggiare aiuole, scrivere sui muri o sulle lapidi.
 - f) Disturbare in qualsiasi modo i visitatori.
 - g) Fotografare o filmare riti funebri senza l'autorizzazione dei familiari.
 - h) Eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui senza l'autorizzazione dei concessionari
 - i) Assistere alle operazioni di esumazione o estumulazione da parte di estranei non autorizzati dai familiari.
2. All'interno del cimitero è permessa, a condizione che venga dato preventivo avviso al responsabile del servizio di custodia, la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto, sia per la collettività dei defunti.

CAPO IX
AREE DI RISPETTO CIMITERIALI

Articolo 39
Deroga delle distanze

1. Le richieste di deroga delle distanze previste dall'articolo 338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni devono essere avviate tramite l'Amministrazione comunale.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 40
Sanzioni

1. La violazione delle norme contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 7bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Articolo 41
Efficacia delle disposizioni del presente regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni in tema di polizia mortuaria disposte dalla normativa vigente.

Articolo 42
Informazione ai cittadini

1. Dei contenuti del presente regolamento è data informazione ai cittadini, oltre che attraverso la pubblicazione sull'albo pretorio, con le seguenti modalità:
 - a) mediante copia cartacea posta all'interno del cimitero.
 - b) mediante pubblicazione sul sito internet del Comune nella sezione "Regolamenti Comunali".

Articolo 43
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore successivamente all'espletamento di tutte le procedure previste dalla normativa in vigore. Dalla sua entrata in vigore sono abrogati il regolamento di polizia mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 in data 22.12.2011 ed ogni altra disposizione incompatibile con il presente regolamento.

Glossario

- **Cadavere:** il corpo umano rimasto privo delle funzioni cardiorespiratorie e cerebrali sul quale sia stato eseguito l'accertamento di morte da parte del medico necroscopo.
- **Camera mortuaria:** il locale atto all'eventuale sosta dei feretri prima della sepoltura.
- **Celletta ossario:** il manufatto da utilizzarsi per la collocazione delle cassette ossario, cioè contenente i resti mortali derivanti da esumazione e/o estumulazione.
- **Cinerario comune:** il manufatto in cui vengono disperse e conservate in perpetuo le ceneri provenienti dalla cremazione per coloro che abbiano espressamente scelto tale destinazione, oppure per coloro i cui familiari non abbiano provveduto diversamente.
- **Concessionario:** il titolare della concessione.
- **Concessione cimiteriale:** la concessione amministrativa a tempo determinato di un diritto d'uso del manufatto cimiteriale.
- **Cremazione:** la riduzione in cenere del cadavere per ignizione. A differenza della tumulazione e dell'inumazione in questi casi viene completamente eliminata la fase della decomposizione del cadavere.
- **Deposito di osservazione:** il locale atto al mantenimento in osservazione di salme di persone morte sulla pubblica via o in abitazioni inadatte, o di persone ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
- **Estumulazione:** il disseppellimento del feretro, della cassetta di resti ossei o dell'urna cineraria in precedenza tumulati.
- **Esumazione:** il disseppellimento del feretro in precedenza inumato.
- **Inumazione:** il seppellimento del feretro, della cassetta di resti mortali o dell'urna cineraria in una fossa scavata nel terreno a 2 m. di profondità.
- **Loculo:** il manufatto, anche all'interno di una tomba, con un posto salma.
- **Nicchia cineraria:** il manufatto da utilizzarsi per la collocazione delle urne cinerarie, cioè contenenti le ceneri derivanti dalla cremazione.
- **Obitorio:** il locale atto al mantenimento di salme di persone decedute senza assistenza medica, al deposito a tempo indeterminato di cadaveri che devono essere sottoposti ad autopsia giudiziaria o ad accertamenti medico-legali o di cadaveri portatori di radioattività.
- **Ossario comune:** il manufatto per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa di cadaveri completamente mineralizzate, per le quali le famiglie non abbiano provveduto ad altra destinazione.
- **Resto mortale:** il cadavere o parte di esso non completamente mineralizzato.
- **Sala per autopsie:** il locale ove si effettuano le autopsie ed i riscontri diagnostici. Con Decreto del Presidente della Regione n. 766 del 30.12.2002, si è stabilito che per le operazioni dei riscontri diagnostici ai fini dell'accertamento delle cause di morte, oltrechè delle autopsie giudiziarie, il territorio della Regione costituisce ambito territoriale unico.
- **Salma:** il corpo umano rimasto privo delle funzioni cardiorespiratorie e cerebrali sul quale non sia ancora stato eseguito l'accertamento di morte da parte del medico necroscopo.
- **Tomba di famiglia:** la cappella o il manufatto interrato costruito all'interno di un'area concessa a una o più famiglie per il periodo massimo di anni 99 e costituito da un numero variabile di loculi a disposizione dei familiari del concessionario.
- **Tumulazione:** il seppellimento del feretro, della cassetta di resti ossei o dell'urna cineraria in opere murarie quali loculi, cappelle, cellette ossario o nicchie cinerarie, ermeticamente chiusi con muratura e (solitamente) con lastra di marmo.